Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 24 febbraio 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 45 DEL 24 FEBBRAIO 1949:

MINISTERO DEI TRASPORTI

Terzo elenco degli autoveicoli o loro parti assegnati in uso dal Ministero dei trasporti i cui dati di identificazione vengono pubblicati a norma dell'art. 7 del decreto legislativo Presidenziale 22 gennaio 1948, n. 118.

(696)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1948, n. **1617.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2838, e modificato con i regi decreti 20 settembre 1928, n. 2250, 31 ottobre 1929, n. 2386; 20 novembre 1930, n. 1939; 27 ottobre 1932, n. 2066; 27 dicembre 1934, n. 2439; 1° ottobre 1936, n. 2037; 14 marzo 1938, n. 885; 5 maggio 1939, n. 1172; 11 luglio 1942, n. 936, e 5 settembre 1942, n. 1234;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

Facoltà di giurisprudenza:

Sono inclusi fra gli insegnamenti complementari di detta Facoltà i seguenti: « Antropologia criminale » e « Diritto della navigazione ».

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Corso di laurea in chimica: i seguenti insegnamenti fondamentali a corso biennale comportano un esame alla fine di ogni anno, anzichè un unico esame alla fine del secondo anno: « Istituzioni di matematiche », « Chimica generale ed inorganica », « Chimica organica », « Fisica sperimentale », Esercitazioni di matematiche », « Chimica fisica », « Esercitazioni di chimica fisica ».

Nel predetto corso di laurea in chimica lo studente non è ammesso a sostenere gli esami di « Esercitazioni di analisi chimica qualitativa », di « Esercitazioni di analisi chimica quantitativa » e di « Chimica analitica » se prima non abbia superato l'esame di « Chimica generale ed inorganica »: di « Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica » se prima non abbia superato l'esame di « Chimica organica »; di « Chimica fisica » se prima non abbia superato gli esami di « Istituzioni di matematiche », di « Fisica » e di esercitazioni relative.

Facoltà di farmacia:

Lo studente non è ammesso a sostenere l'esame di « Farmacologia e farmacognosia » se non ha superato gli esami di « Chimica organica », di « Fisiologia » e di « Chimica farmaceutica », quello di « Fisiologia » se non ha superato gli esami di « Anatomia umana » e di « Chimica biologica »; quello di « Tecnica farmaceutica » se non ha superato quello di « Farmacologia e farmacognosia ».

Nella predetta Facoltà di farmacia l'insegnamento di « Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica » comporta un esame alla fine di ogni anno, anzichè un unico esame alla fine del corso triennale.

Facoltà di medicina veterinaria:

Lo studente non può sostenere l'esame di « Zoocultura » se non ha superato quello di « Zoologia »; l'esame di « Fisiologia » se non ha superato quello di « Anatomia veterinaria con istologia ed embriologia »; l'esame di « Farmacologia » se non ha superato quello di « Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1948

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1949
Atti del Governo, registro n. 26, *foglio n.* 89. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1948, n. **1618.**

Scambio di Note tra l'Italia e la Svizzera relative ad alcune modifiche della Convenzione italo-elvetica per la pesca del 13 giugno 1906 e del relativo regolamento effettuato a Roma il 13 ottobre, 19 e 30 dicembre 1947.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note fra l'Italia e la Svizzera relative ad alcune modifiche della Convenzione italo-elvetica per la pesca del 13 giugno 1906 e del relativo regolamento, in data rispettivamente 13 ottobre 1947, 19 dicembre 1947 e 30 dicembre 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1948 conformemente alle note del Governo Svizzero e del Governo Italiano rispettivamente del 19 dicembre 1947 e del 30 dicembre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1949
Atti del Governo, registro n. 26, *foglio n.* 83. — CARLOMAGNO

Scambio di Note tra l'Italia e la Svizzera relative ad alcune modifiche della Convenzione italo-elvetica per la pesca del 13 giugno 1906 e del relativo regolamento.
Roma, 13 ottobre - 30 dicembre 1947

Roma, li 13 ottobre 1947

Signor Ministro,

Il giorno 10 maggio u. s. si riunirono a Cavallino di Lugano il commissario italiano per la Convenzione italo-elvetica sulla pesca ed i funzionari svizzeri ing. col. Carlo Albisetti, ing. Alfredo Mathey-Doret ed il sig. Giuseppe Monetti, nelle rispettive qualità di commissario per la Convenzione, ispettore federale della pesca per il Dipartimento federale dell'interno e segretario di concetto per il Dipartimento di agricoltura del Cantone Ticino.

Nella seduta, su proposta delle autorità svizzere, fu stabilito di apportare, nell'interesse della pesca e dei pescatori, delle modifiche all'art. 17 della Convenzione per la pesca tra l'Italia e la Svizzera di cui al regio decreto 17 gennaio 1907, n. 13, ed agli articoli 12 e 19 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 17 marzo 1912, n. 387. Tali modificazioni sono riportate in allegato alla presente nota.

Sono lieto di essere in grado di informarLa che le suddette modificazioni sono state ora approvate dal Governo Italiano, per la sua parte, e ritengo che esse siano state similmente approvate dal Governo della Confederazione Svizzera. Proporrei pertanto che la presente comunicazione, insieme con la Sua risposta comportante che le stesse modificazioni sono parimenti accette al Governo della Confederazione Svizzera, siano considerate come costituenti un Accordo tra i nostri due Governi in questa materia, Accordo da porre immediatamente in vigore.

Mi è gradita l'occasione, Signor Ministro, per inviarLe i sensi della mia alta considerazione.

SFORZA

S. E. il Sig. RÉNÉ DE WECK
Ministro plenipotenziario ed Inviato straordinario della Confederazione Svizzera - ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI DELL'ART. 17 DELLA CONVENZIONE ITALO-ELVETICA SULLA PESCA E DEGLI ARTICOLI 12 E 19 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE.

Art. 17 della Convenzione alinea V°

« I Commissari dei due Stati sono autorizzati ad anticipare, ritardare di comune accordo di 15 giorni al più, se sarà necessario, il periodo di divieto stabilito per le specie sopra indicate, sempre però alla condizione di non prolungare la durata.

Per gli agoni potranno ridurre il periodo di divieto a soli 15 giorni, quando risulti che tale protezione sia sufficiente alla conservazione della specie.

Qualsiasi decisione di quanto sopra dovrà essere resa pubblica nei modi usuali, con un preavviso di 15 giorni ».

Modificazione all'art. 17 della Convenzione alinea V°

« I Commissari dei due Stati sono autorizzati ad anticipare, ritardare o prolungare, se sarà necessario, il periodo di divieto stabilito per le specie sopra indicate, sempre però alla condizione di non raccocciarne la durata. In casi speciali potranno stabilire per le diverse regioni del lago divieti differenti, meglio corrispondenti alle epoche del fregolo. Potranno parimenti introdurre, annualmente, dei periodi di divieto per delle specie di pesci sin qui non previste.

Per gli agoni potranno ridurre ed anche sospendere il periodo di divieto ».

Art. 17-bis *dell'Atto addizionale alla Convenzione italo-elvetica 13 giugno 1906 per la pesca nelle acque comuni ai due Stati, 6 febbraio 1911.*

« Durante il periodo di divieto della pesca della trota è proibita la pesca con la canna nei corsi d'acqua previsti nella presente convenzione.

La pesca con la canna è permessa in tempo nei laghi, purchè si peschi o da terra, o dalla spiaggia sommersa non oltre il suo ciglio (corona, broa), o da barca fissa in vicinanza immediata della spiaggia.

I pesci freschi indicati nell'art. 17, benchè durante i periodi di divieto di pesca ivi stabiliti sieno stati presi con la canna, non potranno allora essere oggetto di compra-vendita, di cessione, di donazione, di smercio nei pubblici esercizi di importazione, eccettuati i primi tre giorni ».

Modificazioni art. 17-bis *dell'Atto addizionale alla Convenzione italo-elvetica 13 giugno 1906 per la pesca nelle acque comuni ai due Stati, 8 febbraio 1911.*

Durante il periodo di divieto della pesca della trota è proibita la pesca con la canna nei corsi d'acqua previsti nella presente convenzione.

La pesca con la canna, *senza lancio*, è permessa in ogni tempo nei laghi purchè si peschi da terra o dalla spiaggia sommersa, non oltre il suo ciglio (corona, broa) o da barca fissa in vicinanza immediata della spiaggia.

Durante i rispettivi periodi di divieto, è proibita, anche per la pesca con la canna, la cattura delle specie che si intende di proteggere.

Art. 12 del Regolamento di esecuzione

Durante il periodo di divieto della pesca della trota è proibita la pesca con la canna nei corsi di acqua previsti dall'art. 1 del presente regolamento. La pesca con la canna è permessa in ogni tempo nei laghi purchè si peschi, da terra, o dalla spiaggia sommersa non oltre il suo ciglio (corona, broa) o da barca fissa in vicinanza immediata della spiaggia.

I pesci freschi indicati nell'art. 18, benchè durante i periodi di divieto ivi stabiliti siano stati presi con la canna, non potranno essere oggetto di compravendita, di cessione, di donazione, di smercio nei pubblici esercizi e d'importazione, eccettuati i primi tre giorni. A scopo di esca di pescagione il Governo Ticinese potrà, a chi glie ne faccia domanda, permettere di pescare l'alborella di misura inferiore a quella prescritta dall'art. 16 con reti aventi maglie minori di quelle indicate, per la pesca dell'alborella medesima, dalla tabella annessa al presente regolamento.

Modificazione dell'art. 12 del Regolamento di esecuzione.

Durante il periodo di divieto della pesca della trota è proibita la pesca con canna nei corsi d'acqua previsti dall'art. 1 del presente regolamento.

La pesca colla canna, *senza lancio,* è permessa in ogni tempo nei laghi, purchè si peschi da terra o dalla spiaggia sommersa non oltre il suo ciglio (corona o broa) o da barca fissa in vicinanza immediata della spiaggia.

Durante i rispettivi periodi di divieto è proibita, anche per la pesca con la canna, la cattura delle specie che si intende di proteggere.

A scopo di esca di pescagione, le competenti autorità potranno, a chi ne faccia domanda, permettere di pescare l'alborella di misura inferiore a quella prescritta dall'art. 16 con reti aventi maglie minori di quelle indicate, per la cattura dell'alborella medesima, dalla tabella annessa al presente regolamento.

Art. 19 del Regolamento di esecuzione

Il Commissario federale per la pesca — dandone partecipazione all'autorità federale ed ai Governi Cantonali — potrà, in ogni singolo anno, anticipare o ritardare di 15 giorni al più, se sarà necessario, il periodo di divieto stabilito per le specie indicate all'art. 18, sempre però alla condizione di non prolungarne la durata.

Per gli agoni potrà, in ogni singolo anno, ridurre o anche sospendere il periodo di divieto, comunicando all'autorità federale ed al Governo Ticinese i motivi della sospensione.

Con un preavviso di 15 giorni egli renderà pubbliche queste modificazioni a mezzo dei Fogli Officiali cantonali.

Modificazione dell'art. 19 del Regolamento di esecuzione.

I Commissari per la pesca, dandone partecipazione alle rispettive autorità competenti, potranno:

a) in ogni singolo anno, anticipare, ritardare o prolungare, se sarà necessario, il periodo di divieto stabilito per le specie indicate all'art. 18 del presente regolamento, sempre però alla condizione di non raccorciarne la durata;

b) in casi speciali stabilire per le diverse regioni di lago divieti differenti adatti agli ambienti e meglio corrispondenti alle epoche del fregolo;

c) introdurre, annualmente, dei periodi di divieto per delle specie di pesci sin qui non previste dall'articolo 18;

d) in ogni singolo anno, ridurre od anche sospendere il periodo di divieto per gli agoni, comunicando alle rispettive autorità competenti i motivi di tale misura.

Con un preavviso di 15 giorni essi renderanno pubbliche queste modificazioni a mezzo degli Albi dei Comuni.

Rome, le 19 décembre 1947.

Monsieur le Ministre,

Par lettre du 13 octobre dernier, Votre Excellence a bien voulu me faire connaître que le Gouvernement de la République approuvait les modifications proposées par le Gouvernement fédéral, dans l'intérêt de la pêche et des pêcheurs, à l'article 17 de la Convention du 13 juin 1906 sur la pêche dans les eaux communes à la Suisse et à l'Italie, ainsi qu'aux articles 12 et 19 du Règlement du 2 mai 1913 relatif à la pêche dans les eaux limitrophes entre la Suisse et l'Italie.

D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur d'assurer Votre Excellence qu'il approuve les modifications adoptées le 10 mai dernier et dont le texte figure dans l'annexe de Votre lettre.

En outre, le Gouvernement fédéral considère que ladite lettre et la présente réponse constituent entre nos deux Gouvernements un Accord qui pourra entrer en vigueur dès le 1er janvier 1948, conformément à Accord intervenu le 13 de ce mois entre les services piscicoles de nos deux pays.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

RÉNÉ DE WECK

Son Excellence le Comte Carlo SFORZA
Ministre des Affaires Etrangères ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Roma, li 30 dicembre 1947.

Signor Ministro,

Con lettera del 19 dicembre 1947, Ella ha comunicato l'accettazione, da parte del Governo Svizzero, delle modifiche apportate, dalle autorità svizzere e dal Commis-

sario italiano per la Convenzione italo-elvetica sulla pesca, all'art. 17 della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera, di cui al regio decreto 17 gennaio 1907, n. 13, ed agli articoli 12 e 19 del relativo Regolamento, approvato con regio decreto 17 marzo 1912, n. 387.

Nella stessa lettera, inoltre, Ella ha proposto che l'Accordo in tal modo intervenuto fra i nostri due Governi entri in vigore il 1° gennaio 1948, come già concordato il 13 di questo mese fra le competenti autorità dei nostri due Paesi.

Sono lieto di poterLe comunicare che tale data è accettata dal Governo Italiano. Proporrei pertanto che la presente comunicazione e le precedenti Note sull'argomento siano considerate come costituenti un Accordo tra i nostri due Governi in questa materia, Accordo che verrà posto in vigore alla data sopra indicata.

Voglia gradire, Signor Ministro, le assicurazioni della mia alta considerazione.

SFORZA

S. E. il Sig. RÉNÉ DE WECK
Ministro plenipotenziario ed Inviato straordinario della Confederazione Svizzera ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1948, n. 1619.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con il regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2819; 20 settembre 1928, n. 3018; 31 ottobre 1929, n. 2483; 30 ottobre 1930, n. 1828; 1° ottobre 1931, n. 1329; 22 ottobre 1931, n. 1754; 22 ottobre 1932, n. 2090; 26 ottobre 1933, n. 2391; 27 dicembre 1934, n. 2419; 1° ottobre 1936, n. 2498; 27 ottobre 1937, n. 2619; 20 aprile 1939, n. 1350; 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098, e con i decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461 e 31 dicembre 1947, n. 1758;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;

Vedute le proposte relative alle modifiche formulate dall'Università predetta;

Considerata la particolare necessità di approvare le modifiche anzidette;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

E' istituita presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma una « Scuola di perfezionamento » in storia della medicina.

Pertanto lo statuto dell'Università di Roma viene ulteriormente modificato come segue e la relativa numerazione degli articoli dello statuto viene modificata conformemente a quanto risulta dalle modifiche apportate.

Scuola di perfezionamento in storia della medicina.

Art. 378. — La scuola ha la durata di due anni e ad essa verranno ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Potranno essere ammessi, a giudizio del Consiglio della scuola, anche coloro che sono in possesso di altre lauree.

Art. 379. — La scuola ha sede presso l'Istituto di storia della medicina dell'Università di Roma.

Art. 380. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare durante il biennio i corsi ufficiali delle lezioni e le relative esercitazioni.

Gli insegnamenti costitutivi della scuola sono i seguenti:

1) storia della medicina generale;
2) evoluzione delle dottrine mediche e specialità connesse;
3) storia della chirurgia e della sua tecnica;
4) evoluzione del pensiero biologico;
5) evoluzione della terapia e dei metodi terapeutici;
6) medicina primitiva e medicina popolare;
7) bibliografia, biblioteconomia e storiografia;
8) cultura umanistica;
9) metodologia documentaria.

Art. 381. — Gli esami di profitto sono così ripartiti:

Alla fine del 1° anno (primo gruppo):
1) storia della medicina generale;
2) medicina primitiva e medicina popolare;
3) bibliografia, biblioteconomia, storiografia;
4) cultura umanistica;
5) metodologia documentaria.

Alla fine del 2° anno (secondo gruppo):
1) evoluzione delle dottrine mediche e specialità connesse;
2) storia della chirurgia e della sua tecnica;
3) evoluzione del pensiero biologico;
4) evoluzione della terapia e dei metodi terapeutici.

Art. 382. — Gli iscritti che desiderano compiere ricerche nell'Istituto debbono provvedere alle relative spese.

Art. 383. — Al termine di due anni, chi avrà frequentato regolarmente i corsi ed avrà superato gli esami delle singole materie, dovrà presentare per conseguire il diploma una dissertazione scritta su di un argomento della specialità e sostenere un esame pratico dinnanzi ad una Commissione formata da almeno cinque insegnanti della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1948

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1949
Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 85. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1948, n. 1620.

Approvazione del nuovo statuto del Centro radioelettrico sperimentale.

N. 1620. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto del Centro radioelettrico sperimentale.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1948, n. 1621.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto « Opera Missionaria del Popolo », con sede in Genova.

N. 1621. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di culto « Opera Missionaria del Popolo », con sede in Genova, eretta canonicamente con decreto vescovile 13 dicembre 1947 e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1948, n. 1622.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Carmine e di Sant'Antonio di Padova, nel comune di San Donato Val di Comino (Frosinone).

N. 1622. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Aquino, Sora e Pontecorvo in data 20 ottobre 1947, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria del Carmine e di Sant'Antonio di Padova, nel comune di San Donato Val di Comino (Frosinone), e l'Ente stesso viene autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dal sacerdote Raffaele Quintiliani, consistente in una casa da adibirsi a canonica, con orto annesso e piccoli fabbricati di servizio, situata nel medesimo Comune, valutata L. 400.240, e gravata da usufrutto, limitatamente ad alcuni vani.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1948, n. 1623.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in Serravalle del comune di Vittorio Veneto (Treviso).

N. 1623. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 12 dicembre 1947, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in Serravalle del comune di Vittorio Veneto (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*. GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1949

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1949.

Sostituzione del segretario della Commissione di studio per un progetto di legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale dell'8 settembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1947, n. 286, concernente la costituzione di una Commissione di studio per un progetto di legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del segretario della Commissione dott. Elio Gaglio, trasferito dall'Ispettorato delle assicurazioni private ad altro servizio del Ministero;

Decreta:

In sostituzione del dott. Elio Gaglio è chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione di studio di cui alle premesse, il dott. Giov. Andrea Mundula dell'Ispettorato delle assicurazioni private.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1949
Registro Industria e commercio n. 2, foglio n. 224

(655)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione della frazione Ponte a Signa del comune di Lastra a Signa

Con decreto Ministeriale del 16 febbraio 1949, è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, previa decisione sulle opposizioni presentate e con la prescrizione di cui alle premesse del citato decreto Ministeriale 16 febbraio 1949, il piano di ricostruzione della frazione Ponte a Signa del comune Lastra a Signa, vistato in due planimetrie in iscala 1:1000, e sono state rese esecutorie le norme edilizie annesse al piano stesso.

Per l'esecuzione del piano di ricostruzione è stato fissato il termine di due anni dalla data del decreto suddetto.

(682)

Approvazione dei piani di ricostruzione degli abitati di Ponte San Giovanni, Ponte Felcino, Ponte Valleceppi, frazioni del comune di Perugia.

Con decreto Ministeriale 8 febbraio 1949, sono stati approvati, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, e con limitazioni, i piani di ricostruzione degli abitati di Ponte San Giovanni, Ponte Felcino, Ponte Valleceppi, frazioni del comune di Perugia, vistati in tre planimetrie in iscala 1:1000 e tre planimetrie in iscala 1:2000, con annesse norme edilizie, assegnando il termine di due anni per l'esecuzione dei piani stessi, a decorrere dalla data del decreto Ministeriale suddetto.

(683)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga al piano di ricostruzione di Fontanelice (Bologna)

Con decreto Ministeriale 30 dicembre 1948, l'esecuzione del piano di ricostruzione di Fontanelice, approvato con decreto Ministeriale 31 dicembre 1946, n. 3520, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1958.

(681)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 43

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 23 febbraio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	143 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 23 febbraio 1949

Rendita 3,50 % 1906	76,925
Id. 3,50 % 1902	70,70
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	97,225
Redimibile 3,50 % 1934	70,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,25
Id. 5 % 1936	92,175
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,775
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,425
Id. 5 % convertiti 1951	99,80

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di febbraio 1949:

1 dollaro U.S.A. . L. 575 —
1 franco svizzero . » 141 —

Cambi di compensazione del 23 febbraio 1949
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione del commissario liquidatore dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 701, con il quale l'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova, venne posto in liquidazione;
Visto il proprio provvedimento in data 10 settembre 1948 con il quale, fra l'altro, il prof. dott. Aldo Amaduzzi veniva nominato commissario liquidatore dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova;
Considerato che il predetto prof. dott. Aldo Amaduzzi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica suindicata e che si rende pertanto necessario di procedere alla di lui sostituzione;

Dispone:

Il prof. dott. Martino Canfora fu Gennaro è nominato commissario liquidatore dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, avente sede in Genova, con i poteri e le attribuzioni, di che alle norme relative alla liquidazione, indicati nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1949

Il Governatore: MENICHELLA

(684)

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca popolare cooperativa di Aquino, con sede in Aquino (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 giugno 1938, con cui venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare cooperativa di Aquino, società anonima cooperativa avente sede in Aquino (Frosinone) e la stessa venne posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge n. 375;
Visto il provvedimento di pari data del Capo del soppresso Ispettorato del credito, col quale il dott. Michele Affinito venne nominato commissario liquidatore della predetta azienda;
Considerato che il su cennato commissario liquidatore è deceduto e che occorre pertanto provedere alla di lui sostituzione;

Dispone:

L'avv. Fernando Valchera fu Luigi è nominato commissario liquidatore della Banca popolare cooperativa di Aquino, società anonima cooperativa avente sede in Aquino (Frosinone), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del dott. Michele Affinito.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1949

Il Governatore: MENICHELLA

(685)

CONCORSI

CORTE DEI CONTI

Esito dei ricorsi prodotti da alcuni candidati avverso la graduatoria generale del concorso a quaranta posti di vice revisore in prova nel ruolo del personale di revisione della Corte dei conti, indetto con decreto Ministeriale 15 novembre 1946.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il decreto in data 17 agosto 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre dello stesso anno, n. 280, col quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso per titoli, riservato ai reduci, a quaranta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di revisione della Corte dei conti, indetto con decreto 15 novembre 1946;

Visto l'art. 52 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visti i ricorsi tempestivamente prodotti ai sensi del ripetuto art. 52 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, dai candidati Parenti Ermenegildo fu Luigi, Bonetti Vincenzo fu Ettore e Nanucchi Giuseppe di Antonio, i quali facendo riferimento ai titoli di merito presentati e alle benemerenze belliche possedute e all'uopo documentate, si dolgono di non essere stati compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso nè in quella dei concorrenti dichiarati idonei;

Visto altresì il tempestivo ricorso del concorrente Ramondetta Sebastiano fu Vincenzo, 436° classificato nella graduatoria degli idonei, il quale assumendo che la Commissione giudicatrice abbia errato nella valutazione delle sue benemerenze militari e in particolare, del periodo trascorso in prigionia, debitamente documentato agli atti del concorso, ritiene di aver titolo ad una migliore situazione nell'anzidetta graduatoria degli idonei;

Visti gli atti;

Udito il Consiglio di Presidenza;

Considerato che legittimamente la Commissione non prese in considerazione le benemerenze di guerra possedute dai ricorrenti non essendo stata la valutazione delle stesse prevista nei coefficienti di merito predeterminati nei criteri di massima dalla Commissione anzidetta;

Considerato che nella valutazione dei titoli di studio e degli altri titoli di merito nonchè dei servizi precedentemente prestati presso altre Amministrazioni dai singoli ricorrenti, la Commissione giudicatrice del concorso si è esattamente attenuta ai criteri generali da essa prefissati, attribuendo a ciascuno il punteggio dovuto in relazione alla durata dei servizi di cui trattasi in base alle qualifiche attribuite per i servizi stessi;

Considerato, quindi, che legittimamente la Commissione giudicatrice del concorso non ha valutato, nei confronti del sig. Bonetti Vincenzo e del sig. Parenti Ermenegildo il servizio non di ruolo prestato presso altre Amministrazioni con qualifica inferiore a quella di « distinto » in conformità dei ripetuti criteri generali;

Considerato, inoltre, che legittimamente la Commissione giudicatrice non prese in esame il certificato relativo agli esami sostenuti nella Facoltà di scienze politiche dal candidato sig. Nanucchi e il decreto di nomina dello stesso a vice conciliatore del comune di Brindisi, risultando i documenti di cui trattasi pervenuti dopo la scadenza del termine fissato nel bando di concorso;

Considerato, infine — per quanto riguarda la circostanza addotta dal sig. Parenti in un'istanza successiva al menzionato ricorso, per la quale altri candidati, classificati dopo il ricorrente nella graduatoria degli idonei del concorso per titoli a trenta posti di alunno d'ordine in prova, approvata con decreto 15 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1949, hanno conseguito, a differenza del ricorrente medesimo, l'idoneità nel concorso per titoli a quaranta posti di vice revisore in prova di cui è questione — che la pretesa sperequazione di trattamento denunciata dal sig. Parenti è da attribuirsi alla diversità dei criteri di massima adottati dalle Commissioni giudicatrici dei rispettivi concorsi in relazione alla differente rilevanza dei titoli di merito nei concorsi per gruppi diversi;

Ritenuto che in conseguenza i ricorsi in parola si appalesano infondati e vanno quindi respinti;

Decide:

I ricorsi avverso il decreto 17 agosto 1948, col quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso per titoli, riservato ai reduci, a quaranta posti di vice revisore in prova nel ruolo del personale di revisione della Corte dei conti indetto con decreto 15 novembre 1946, prodotti dai signori Parenti Ermenegildo, Bonetti Vincenzo, Nanucchi Giuseppe e Ramondetta Sebastiano, sono respinti.

Roma, addì 15 febbraio 1949

Il Presidente: ORTONA

(662)

PREFETTURA DI FIRENZE

Graduatoria del concorso ad un posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Firenze.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Veduta la relazione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, indetto con decreto n. 57220, in data 21 dicembre 1947;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto l'art. 75 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ad un posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, indetto con decreto 21 dicembre 1947, n. 57220 Sanità:

1. Dott. Biffi Gentili Guido, voti 138,63 su 200;
2. Dott. Lamanna Angiolo, voti 123,83 su 200.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Firenze, addì 24 dicembre 1948

Il Prefetto: PAVONE

(686)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.